

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) E BIZZARONE (CO) PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemila venticinque, addì del mese di gennaio

TRA

- il Comune di Oltrona di San Mamette (CO) classe IV con popolazione al 31.12.2024 di n. 2.365 abitanti, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore ANTONIO GIUSSANI nato a.....il.....;

E

- il Comune di Bizzarone (CO) classe IV con popolazione al 31.12.2024 di n. 1.792 abitanti, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore GUIDO BERTOCCHI nato a Milano il 03.09.1967;

PREMESSO CHE:

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

c) che i comuni di Oltrona di San Mamette e Bizzarone, i quali sono ricompresi entrambi nella Sezione Regionale della Lombardia dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;

e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

con deliberazione n. _____ del Consiglio comunale di Oltrona di San Mamette in data _____;

con deliberazione n. _____ del Consiglio comunale di Bizzarone in data 28.01.2025;

entrambe esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e scopo.

I Comuni di Oltrona di San Mamette (Classe IV) e Bizzarone (Classe IV) stipulano la presente Convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune capo Convenzione.

Le parti concordano che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, il Comune capo-Convenzione è il Comune di Oltrona di San Mamette al quale spetta altresì la nomina e la revoca del Segretario, sentito il Comune di Bizzarone.

Art. 3 - Decorrenza, durata e recesso.

La presente Convenzione decorre dalla data di presa in servizio del Segretario nella Segreteria convenzionata.

La scadenza naturale della Convenzione viene fissata al 30 giugno 2029.

Il recesso dalla Convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale in qualunque momento mediante conformi atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali con indicazione della medesima data di scioglimento; in caso di disaccordo, o qualora non indicato, dalla data successiva al provvedimento di presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Milano;
- b) recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni convenzionati con preavviso di almeno 30 giorni, previa deliberazione consiliare da trasmettere all'altro Comune a mezzo pec.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capo-convenzione.

Prima della scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo o per un periodo diverso da concordare.

Art. 4 - Nomina del Segretario.

Il provvedimento di nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Oltrona di San Mamette, capo-convenzione, che provvede nel rispetto dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 in accordo con il Sindaco del Comune di Bizzarone.

Art. 5 - Revoca del Segretario.

La revoca del Segretario, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 103 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020 e del D.P.R. n. 465/1997 è adottata dal Sindaco

del Comune di Oltrona di San Mamette con provvedimento motivato a seguito di deliberazioni assunte dalle Giunte dei Comuni convenzionati per violazione dei doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato. In tal senso il Segretario ha diritto di essere sentito personalmente nelle sedute delle rispettive Giunte.

Art. 6 - Orario.

Il Segretario comunale effettuerà l'orario di servizio ripartendolo in ragione:

- del 50 % a favore del Comune di Oltrona di San Mamette,
- del 50% a favore del Comune di Bizzarone,

secondo un calendario concordato tra i Sindaci e il Segretario, correlandolo in modo flessibile all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Art. 7 - Stato giuridico ed economico del Segretario.

L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono disciplinati in conformità a quanto previsto dalle vigenti fonti in materia e dal Contratto Collettivo di Lavoro applicabile ai Segretari iscritti alla fascia professionale dell'Albo corrispondente alla classe demografica della Convenzione (classe III).

La retribuzione di posizione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti convenzionati, può essere maggiorata ai sensi dell'articolo 60 del CCNL sottoscritto in data 16/07/2024.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 5 del CCNL sottoscritto in data 16 maggio 2001 come integrato dall'articolo 60 comma 4 del CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024, gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata tra gli enti convenzionati in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Spetta al Segretario, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 56 del CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024, una retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate di cui all'art. 63 del CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024.

Art. 8 - Riparto delle spese - oneri finanziari.

Il Comune capo-convenzione provvede all'erogazione della totalità delle competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico dell'altro Ente aderente alla Convenzione, il quale provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative e dettagliate rendicontazioni.

Le spese per trasferte o missioni svolte dal Segretario sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale le prestazioni sono effettuate.

Le spese relative alla gestione del servizio convenzionato, comprensive del riallineamento della retribuzione di posizione del Segretario assicurato ai sensi dell'articolo 41 comma 5 del CCNL sottoscritto in data 16 maggio 2001, come integrato dall'articolo 60 comma 4 del CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024, e della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ai sensi dell'articolo 63 del CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024, faranno carico per il 50% al Comune di Oltrona di San Mamette e per il 50% al Comune di Bizzarone, fatta eccezione per quanto disciplinato per le funzioni aggiuntive oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, i diritti di rogito, le spese per trasferta/missione e la retribuzione di risultato.

Qualora un Sindaco intenda conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 i relativi oneri sono a carico del Comune interessato; in particolare il Comune di Bizzarone comunicherà la spettanza al capo Convenzione che erogherà quanto dovuto mensilmente, richiedendone poi trimestralmente il rimborso.

Ogni Sindaco provvede alla valutazione del Segretario ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.

Il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi è disciplinato dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.5.2011.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale e dei vincoli di finanza pubblica, ciascun comune computa nelle spese di personale la quota a proprio carico.

Art. 9 - Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Art. 10 - Norma di rinvio.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali. Per tutto quanto non stabilito dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale

IL SINDACO DI OLTRONA DI
SAN MAMETTE
(Antonio Giussani)

IL SINDACO DI BIZZARONE
(Guido Bertocchi)